

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,  
vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di  
Impresa e dell'Insolvenza (iscritta al n. 355-1/2024 ruolo PU) per l'apertura della procedura  
di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Catalano Dora Ivana  
Manuela, nata a Catania il 08.01.1965 ed ivi residente in via Brescia n° 22 (C.F.  
CTLDVN65A48C351I), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Racò con l'ausilio del dott.  
Orazio Lorenzo Barbagallo, professionista nominato dall'O.C.C.  
ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore,  
fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi;  
vista la relazione principale, successivamente integrata a seguito del decreto del 22.7.2024  
nonché la documentazione allegata;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI “1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.*

7. *Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”;*

rilevato che, **ad una prima valutazione**, la proposta avanzata dalla ricorrente appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nelle relazioni dell'O.C.C.;

rilevato che l'O.C.C. dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo le rate mensili previste, a decorrere dall'eventuale omologa della proposta ed accantonate (quanto alle competenze spettanti all'O.C.C.) sino alla liquidazione del compenso, al termine dell'esecuzione del piano;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente;

ritenuto che va inibito al ricorrente il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

**P.Q.M.**

**DISPONE**

che la proposta e il piano (come integrato con la relazione del \_25.7.2024) siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

**DISPONE**

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano (integrato) e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

**AVVERTE**

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

**DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito la ricorrente, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

**DISPONE**

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti

sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**AVVERTE**

La debitrice che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzata dal Giudice;

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'O.C.C.

Catania, 28 agosto 2024

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio